

COMMISSIONE VII

LAVORI PUBBLICI

XI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BELLIARDI**

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	170	
Parere della Commissione finanze e tesoro su disegni di legge all'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	170	
CASTELLI AVOLIO	170, 171	
NEGRARI	170	
DE VITA	170, 171	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per la concessione di sussidi per la riparazione di danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1946 nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Teramo (649) (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>)	171	
PRESIDENTE	171	
TAMBRONI, <i>Relatore</i>	171	
WALTER	171	
Assegnazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere Santa Maria a Bitetto in Teramo (510)	171	
PRESIDENTE	171, 172	
TAMBRONI, <i>Relatore</i>	172	
Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, in Firenze (542) (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>)	172	
		PRESIDENTE 172
		NEGRARI, <i>Relatore</i> 172
		WALTER 172
		Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore della zona di Santa Croce in Firenze (575) (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) 172
		PRESIDENTE 172, 173
		NEGRARI, <i>Relatore</i> 173
		Ratifica con modifiche del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1625, recante proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quarteri centrali e della località Vanzo della città di Padova (620) (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) 173
		PRESIDENTE 173, 174
		GIROLAMI, <i>Relatore</i> 173
		Votazioni segrete:
		PRESIDENTE 174

La seduta comincia alle 9,30.

Sono presenti:

Baglioni, Belliardi, Bernardinetti, Biagioni, Bontade Margherita, Calandrone, Caraterra, Caroniti, Carratelli, Castelli Avolio, Ceccherini, Covelli, D'Amico, De Meo, De Vita, Ferrarese, Garlato, Geraci, Girolami, Guariento, Invernizzi Gabriele, Mancini, Mannironi, Marconi, Mastino Gesumino, Matteucci, Messinetti, Moro Francesco, Negri, Notarianni, Palmieri, Perlingieri, Pi-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

razzi Maffiola, Polano, Roasio, Salvatore, Simonini, Stuani, Sullo, Tambroni, Terranova Raffaele, Turco, Vicentini e Walter.

CARCATERRA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Caiati, Gabrieli e Leonetti.

Parere della Commissione finanze e tesoro su disegni di legge all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Castelli Avolio, che rappresenta la Commissione finanze e tesoro. Ne ha facoltà.

CASTELLI AVOLIO. Esprimo brevemente il parere della Commissione finanze e tesoro sui provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione.

Per quanto riguarda il lato finanziario, nel disegno di legge n. 542, concernente agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore della zona adiacente alla nuova stazione di Santa Maria Novella, è prevista l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, che precedentemente era già stata concessa. Quindi, dal punto di vista finanziario, nulla da osservare. Per quanto riguarda invece, l'impostazione del disegno di legge, vi sarebbe da dire qualche cosa nel senso che vi si parla di « proroga » di un termine. Infatti, al principio dell'articolo 1 si dice: « È ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 1952, ecc... ».

Ora, bisognerebbe rilevare, e forse il collega relatore potrebbe darci chiarimenti, se questo termine sia scaduto o meno, perché se si trattasse di un termine già scaduto non si potrebbe parlare di proroga, ma di fissazione di un nuovo termine.

NEGRARI. Poiché sono io il relatore per il disegno di legge, chiarisco che il comune di Firenze ha chiesto nel termine utile la proroga e l'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici ha ritenuto opportuno di prorogarlo di quattro anni, invece che alla data del 15 aprile 1950 come era stato chiesto dal comune di Firenze, e cioè fino al 15 aprile 1952.

CASTELLI AVOLIO. Bisognerebbe sapere se questo termine è già scaduto. L'ultima proroga risale alla legge 25 marzo 1943, numero 292. Quando fu presentato il disegno di legge, evidentemente il termine non era sca-

duto, ma oggi che il termine risulta scaduto, non possiamo parlare più di proroga ma di fissazione di un nuovo termine. Anche l'intitolazione dovrebbe essere cambiata, perché anche in essa si parla di proroga del termine e delle agevolazioni ecc., mentre invece si dovrebbe dire: « Nuovo termine ecc... ».

Circa il disegno di legge n. 649 (Autorizzazione alla spesa di 250 milioni per riparazioni di danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1946 nelle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo) all'articolo 2 non ho nulla da osservare. All'articolo 3, si dà autorizzazione al Ministro per il tesoro ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione di questa legge. E da ricordare che queste variazioni si fanno con leggi apposite. Debbo notare inoltre che trattasi di una variazione all'esercizio già decorso. Siccome ho saputo che è stata sollevata, precedentemente, la questione se si possa o meno con legge procedere a variazioni per un esercizio decorso, a me sembra che, in contabilità dello Stato, si possa senz'altro procedere a queste variazioni. Ritengo quindi che non vi sia nulla di irregolare nel fatto di procedere a variazioni rispetto ad uno stato di previsione di un esercizio decorso.

DE VITA. Qui non si tratta di una variazione ma di un nuovo provvedimento legislativo, che riguarda un impegno di spesa, che viene ad essere approvato dopo l'esercizio 1948-49. Quindi, all'articolo 3, per chiarezza, bisognerebbe specificare che trattasi dell'esercizio 1948-49, perché altrimenti vi sarebbe una contraddizione fra l'articolo 2 che riguarda la variazione dell'entrata per l'esercizio 1948-49, e l'articolo 3, relativo alla spesa, ove non è detto nulla e che quindi potrebbe essere interpretato come riferentesi all'esercizio in corso.

Secondo me, quindi, l'articolo dovrebbe essere così formulato: « Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ». Ma se questo emendamento dovesse essere causa di ritorno al Senato del presente disegno di legge, non vi insisterei.

CASTELLI AVOLIO. L'osservazione dell'onorevole De Vita è giusta, ma il suo emendamento mi pare superfluo perché l'articolo 3 autorizza la introduzione nello stato di previsione di quell'esercizio cui si riferisce

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

la spesa, la variazione occorrente. In altri termini, l'articolo 3 è una conseguenza necessaria dell'articolo 2, e quindi non può nascere equivoco.

DE VITA. A me pare logica la precisazione dell'esercizio 1948-49, però non insisto nel mio emendamento.

CASTELLI AVOLIO. Circa il disegno di legge n. 575, infine, relativo alla fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore della zona di Santa Maria in Firenze, non vi è nulla da osservare, in quanto, trattandosi di un termine già scaduto, nel testo del disegno di legge si parla appunto di un nuovo termine.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per la concessione di sussidi per la riparazione di danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1946 nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo. (649). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 649: « Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per la concessione di sussidi per le riparazioni di danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1946 nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Teramo ». Il disegno di legge è stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Tambroni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TAMBRONI, *Relatore*. Come i colleghi avranno già rilevato leggendo il disegno di legge in esame, si tratta di perequare uno stanziamento di spese che il Ministero dei lavori pubblici aveva fatto per le provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo. Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato. In effetti, il Ministero dei lavori pubblici si è trovato a far fronte ai bisogni della popolazione colpita dal terremoto. Mi pare quindi che non vi sia altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

WALTER. Pregherei la Commissione di approvare senz'altro questo disegno di legge che da tre anni si protrae. Vi sono cittadini che abitano nelle baracche e che attendono questa legge. Poiché il provvedimento relativo alla spesa è già stato approvato, prego la Commissione di approvare anche questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-

nerale. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 250 milioni per provvedere alla concessione di sussidi a termini degli articoli 3 e 5 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516, in conseguenza dei danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1943, nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo.

(È approvato).

ART. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, 4° comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949 (V provvedimento).

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Assegnazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere Santa Maria a Bitetto in Teramo. (510).

PRESIDENTE. Il secondo disegno di legge all'ordine del giorno è il seguente: « Assegnazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere Santa Maria a Bitetto in Teramo ».

In sostituzione dell'onorevole Spataro, assente, riferirà l'onorevole Tambroni.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

TAMBRONI, *Relatore*. In una frazione del comune di Teramo era stato predisposto un piano regolatore ed era stato fissato un termine di cinque anni per l'esecuzione di tale piano, termine con decorrenza dal 1944. Poiché gli amministratori hanno fatto presente che per varie necessità tale termine non era più sufficiente, si stabilisce, con il disegno di legge, una proroga di otto anni a decorrere dal 1944.

Ritengo che tale proroga possa essere concessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« Per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere di Santa Maria a Bitetto, in Teramo, approvato con legge 6 giugno 1939, n. 1048, è assegnato un nuovo termine di anni otto, a decorrere dal 1° agosto 1944 ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze. (542). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze ». Il disegno di legge è stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Negrari ha facoltà di esporre la sua relazione.

NEGRARI, *Relatore*. Nulla da dire circa il merito del disegno di legge. Per quanto ha detto l'onorevole Castelli Avolio, non trattandosi cioè di una proroga del termine ma di fissazione di un nuovo termine, in quanto l'ultima proroga fissata in data 15 aprile 1946 è scaduta il 15 aprile 1948, si ritiene opportuno modificare così il titolo del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine e delle agevolazioni fiscali, ecc ». Quindi, il disegno di legge al primo comma dell'articolo unico dovrebbe essere così modificato: « È fissato un nuovo termine, con decorrenza 15 aprile 1948

fino al 15 aprile 1952, per l'attuazione del piano regolatore, ecc. ».

MASTINO GESUMINO. Una proroga indica sempre la fissazione di un nuovo termine.

WALTER. Le dichiarazioni dell'onorevole Castelli Avolio possono avere le loro ragioni, ma, data l'urgenza di questo provvedimento, credo che si potrebbe approvare così com'è.

PRESIDENTE. Vi è un emendamento dell'onorevole Castelli Avolio, al quale si è associato il relatore, tendente a variare il titolo del disegno di legge, sostituendo alle parole: « Proroga del termine » le altre: « Fissazione di un nuovo termine ». Poiché è stato già svolto, lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Evidentemente cade l'altro emendamento all'articolo unico, che era in correlazione all'emendamento testé respinto.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

È ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 1952 il termine assegnato, per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di S. Maria Novella in Firenze, col regio decreto legge 28 settembre 1934, n. 1770, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2168, e già prorogato con le leggi 23 novembre 1939, n. 1950 e 25 marzo 1943, n. 292.

È altresì prorogato sino al 15 aprile 1952 il beneficio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'articolo 7 del suddetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770.

Le costruzioni di cui all'articolo 8 del predetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770, potranno fruire dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, anche se ultimate entro il 15 aprile 1952, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 10 novembre 1939.

Non essendovi emendamenti, e nessun altro chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore della zona di Santa Croce in Firenze. (575). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

della zona di Santa Croce in Firenze ». Questo disegno di legge è stato già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole relatore ha facoltà di esporre la sua relazione.

NEGRARI, *Relatore*. Il presente disegno di legge è stato approvato dalla VII Commissione del Senato il 19 maggio 1949. Con il regio decreto-legge 10 febbraio 1936, convertito nella legge 25 maggio 1936, furono dettate delle norme per il piano regolatore della zona di Santa Croce in Firenze, e fu stabilito per l'esecuzione del piano stesso il termine di anni 5 dall'entrata in vigore del decreto. Tale termine fu confermato con un decreto successivo. Con l'articolo 6 fu altresì concessa l'esenzione venticinquennale dall'imposta e sovrimposta comunale e provinciale per i fabbricati e tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dai comuni. Il termine per l'attuazione del piano, con legge 16 febbraio 1942, n. 171, fu fissato in venti mesi. Il comune di Firenze, però, chiese un'ulteriore proroga del termine, e all'uopo fu predisposto uno schema di provvedimento legislativo, che non ebbe alcun seguito a causa dei noti avvenimenti politici e militari. Il comune di Firenze, pertanto, ha presentato un'istanza in data 17 novembre 1946, chiedendo un termine di 5 anni. Le grandissime difficoltà non hanno consentito al comune di Firenze di attuare in questo periodo l'esecuzione del piano regolatore, se non in una piccolissima parte. Perciò, ora si rende necessaria, per l'esecuzione di tale piano, una nuova proroga. Si propone, quindi, l'accoglimento della richiesta avanzata dal comune di Firenze con le esenzioni e le agevolazioni consentite anche nella precedente legge. In adesione a tale richiesta, è stato predisposto il disegno di legge in discussione, con il quale viene fissato al 31 dicembre 1951 il nuovo termine per l'esecuzione del piano, e si prorogano in esso le agevolazioni concesse. Per le ragioni sopra esposte, raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È fissato un nuovo termine con decorrenza dal 27 novembre 1942 e fino al 31 dicembre 1951, per l'esecuzione del piano di risanamento di Firenze nella zona di Santa

Croce, di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 345, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1139, ed alla legge 16 febbraio 1942, n. 171.

(È approvato).

ART. 2.

Le costruzioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 10 febbraio 1936, n. 345, che saranno eseguite per l'attuazione del piano suddetto, godranno della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali anche se ultimate dopo il 26 novembre 1942, ma entro il 31 dicembre 1951, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 27 marzo 1941.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ratifica con modifiche del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1625, recante proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della località di Vanzo della città di Padova. (620). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Ratifica con modifiche del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1625, recante proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della località di Vanzo della città di Padova ». Il disegno di legge è stato già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole relatore ha facoltà di esporre la sua relazione.

GIROLAMI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con legge del 23 luglio 1922, n. 1043, veniva approvato il piano di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della località Vanzo nella città di Padova, deliberato da quel Consiglio comunale nelle sedute del 2 agosto e del 15 novembre 1921. All'articolo 8 della citata legge, veniva fissato il termine di 25 anni per l'attuazione dei lavori. Successivamente, con l'articolo unico della legge 25 maggio 1936, n. 1016, veniva concessa anche l'esenzione di 25 anni dall'im-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

posta fabbricati e dalle relative sovrainposte comunale e provinciale per tutte le costruzioni e ricostruzioni eseguite sia dai privati che dal comune di Padova o dai suoi concessionari per l'attuazione del detto piano regolatore di risanamento e di sistemazione dei quartieri centrali e della località Vanzo della città, limitando detta esenzione solamente alle costruzioni e ricostruzioni eseguite dopo l'entrata in vigore della legge e in ogni caso non oltre il 1° agosto 1947, termine di scadenza fissato per l'attuazione del piano regolatore, approvato, come si è detto, con la legge 23 luglio 1922, n. 1043. All'approssimarsi del termine di scadenza nell'anno 1947, il comune di Padova chiese tempestivamente una proroga, che fu fissata al 31 ottobre 1952, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1° dicembre 1947, n. 1625.

Con questo decreto veniva prorogata anche l'esenzione dalle imposte e sovrainposte fabbricati, purché ultimati entro il limite di proroga, cioè entro il 31 ottobre 1952, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza dell'esenzione medesima dal 1° agosto 1947.

Senonché, nel decreto di concessione della proroga, per errore di copia, si fa richiamo all'articolo 6 della legge 23 luglio 1922, n. 1043, anziché all'articolo 8 della medesima legge, col quale articolo, infatti, veniva stabilito il termine originario di 25 anni per l'attuazione dei lavori.

Per rettificare questo errore, è stato predisposto dal Ministro dei lavori pubblici il disegno di legge oggi sottoposto all'esame della Commissione dei lavori pubblici della Camera, in sede legislativa, e già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 giugno 1949.

Il disegno di legge consta di un unico articolo e provvede alla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1° dicembre 1947, n. 1625, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con la rettifica accennata. Poiché tutto ciò è pacifico, propongo alla Commissione di approvare senz'altro il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

« Il decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1625, è ratificato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con la seguente modifica:

« All'articolo 1 alle parole: « di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1922, n. 1043 », sono sostituite le parole: « di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1922, n. 1043 ».

Poiché nessuno chiede di parlare, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico le votazioni a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

(Seguono le votazioni).

Comunico il risultato delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per la concessione di sussidi per la riparazione di danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1946 nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Teramo » (649):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	31
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Assegnazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere Santa Maria a Bitetto in Teramo » (510):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, in Firenze » (542):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

« Fissazione di un nuovo termine per la attuazione del piano regolatore della zona di Santa Croce in Firenze » (575):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Ratifica con modifiche del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1625, recante proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore di rianamento e di sistemazione

stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della località Vanzo della città di Padova » (620):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	29
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 11.